

Entrata in vigore della legge sulla cybersicurezza con impatto sui reati 231

Introdotta una misura di prevenzione che cerca di incidere sui pagamenti dei riscatti informatici richiesti dalle organizzazioni criminali

/ Maria Francesca ARTUSI

Entra oggi in vigore la legge sulla cybersicurezza (L. 90/2024) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 luglio, con il titolo "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".

L'art. 16 di tale legge apporta diverse modifiche ai reati informatici previsti dal codice penale (che indirettamente incidono anche sulla **responsabilità amministrativa degli enti**, prevista dal DLgs. 231/2001); mentre l'art. 20 tocca direttamente l'[art. 24-bis](#) del DLgs. 231/2001.

In particolare, vengono **augmentate le sanzioni** previste dall'[art. 24-bis](#) relativo ai reati informatici, in modo tale che si passi da una cornice edittale ricompresa tra cento e cinquecento quote, a una ricompresa tra duecento e settecento quote.

Allo stesso [art. 24-bis](#) viene introdotto un nuovo comma [1-bis](#), ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato – introdotta sempre dalla legge sulla cybersicurezza – legata all'estorsione informatica ([art. 629](#) comma 3 c.p.). Si tratta di una misura di prevenzione rispetto agli attacchi informatici ("ransomware") che cerca di incidere sui **pagamenti dei riscatti** richiesti dalle organizzazioni criminali. Tale nuova disposizione prevede, infatti, la punibilità di chiunque, mediante le condotte di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico ([art. 615-ter](#) c.p.), falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ([art. 617-quater](#) c.p.) o di comunicazioni informatiche o telematiche ([art. 617-sexies](#) c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ([artt. 635-bis, 635-quater](#) e [635-quinquies](#) c.p.) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o a omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il tema del pagamento del riscatto è un argomento che

nelle prassi aziendali è stato già dibattuto, con particolare riguardo alle possibili **responsabilità penali** conseguenti e all'opportunità di coinvolgimento nel team che fronteggia l'emergenza dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del DLgs. [231/2001](#).

Ciò che va tenuto conto nella prospettazione di una eventuale **responsabilità dell'ente** è la necessità di un concorso di un soggetto interno all'ente (apicale o sottoposto ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 231/2001), oltre che ovviamente la prova di un interesse e vantaggio dell'ente stesso e di una colpa organizzativa nella gestione di una simile evenienza.

Nei casi di condanna, inoltre, viene prevista l'applicazione, per una durata non inferiore a due anni, delle **sanzioni interdittive** previste dall'[art. 9](#) comma 2 del DLgs. 231/2001: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Viene, altresì, modificato il comma 2 dell'[art. 24-bis](#), innalzando la **sanzione pecuniaria** ivi prevista sino a quattrocento quote nel caso di commissione dei delitti di cui agli [artt. 615-quater](#) c.p. ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici") oppure del nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all'[art. 635-quater.1](#) c.p.

Si noti che è stato, invece, **eliminato** dal catalogo dei reati l'[art. 615-quinquies](#) c.p. ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico").